


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 159/10ⁿ


Progetto di Legge di iniziativa dei Consiglieri Regionali Orlandino Greco, Francesco Cannizzaro e Franco Sergio, recante "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo".

Reggio Calabria, li


On. Orlandino Greco



On. Francesco Cannizzaro



On. Franco Sergio



Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 27897 del 11.07.2016

Classificazione 02.05

Relazione sulla proposta di legge regionale presentata dai Consiglieri Greco Orlandino, Cannizzaro Francesco e Sergio Franco, avente ad oggetto: *“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”*

Dopo anni di discussioni e di disegni di legge nel dicembre 2003 si è giunti finalmente all’emanazione della legge n.363 del 24 dicembre 2003 avente ad oggetto “Norme in materie di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 5 gennaio 2004.

Occorre considerare che a partire dagli anni 1990 “il pianeta sci” è stato interessato da notevoli cambiamenti che possono aver alimentato l’impressione che fosse necessario intervenire per disciplinare la materia.

Si pensi alla diffusione della pratica dello snowboard e all’introduzione degli sci carving. L’evoluzione dei materiali ed il progressivo accorciamento degli sci fa ora in modo che persone che si avvicinano per la prima volta a tale sport si sentano in grado di percorrere subito piste anche molto difficoltose.

A ciò si aggiunga anche la qualità delle piste, sia mediamente più alta che in passato così come la portata degli impianti, tutto ciò fa in modo che il numero degli sciatori contemporaneamente in pista sia più alto che in passato.

Tutti questi fattori hanno contribuito a sostenere che il modo di sciare e le condizioni di contesto sono mutate con un aumento dei rischi collegati.

Per la prima volta in Italia una legge affronta le tematiche relative alla sicurezza sulle piste da sci. La principale novità della legge n.363 del 2003 consiste non tanto nell’approvazione di norme nel settore ma principalmente nel fatto che per la prima volta sia intervenuto in modo organico il legislatore statale a fronte di precedenti discipline approvate in sede regionale.

Si deve lavorare molto su due aspetti della SICUREZZA :

- sulla sicurezza passiva, cioè seguendo sia dalla fase della progettazione la costruzione di piste da sci di “qualità” e prive di ostacoli atipici,
- sia sulla sicurezza attiva, cioè sulla diffusione della segnaletica, sulla divulgazione delle regole di comportamento dello sciatore.

In questa ottica preventiva, ruolo fondamentale sono chiamati a svolgere i maestri di sci, che molto spesso rappresentano il primo interfaccia dello sciatore con la pratica dello sci e quindi con le regole di comportamento che lo disciplinano.

Bisogna pertanto investire molto sulla sicurezza passiva intendendo con questo concetto tutto l’insieme delle operazioni che iniziando dalla fase di progettazione di una pista da sci, comprendono la fase di realizzazione, quella dei controlli prima dell’apertura al pubblico e soprattutto tutta la tematica della gestione durante l’esercizio.

Per abbassare quanto più possibile il margine di rischio, altro fattore preponderante sul quale bisogna concentrare le attenzioni, al fine di assicurare sempre maggiore sicurezza agli utenti delle piste da sci, è quello riguardante la neutralizzazione dei pericoli presenti sui tracciati sciistici.

Due sono le categorie di pericoli che comunemente si possono trovare lungo i tracciati sciistici aperti al pubblico turistico:

- Pericoli tipici :

Alberi, massi, rocce o rampe di monte con pendenza ammissibile (non a piombo), altri sciatori fermi o in movimento, nevi "difficili" ma sciabili, velocità, attrezzatura propria e sua regolazione e preparazione.

- Pericoli atipici :

Tutti gli ostacoli anche naturali siti all'interno del piano sciabile, quali piante, massi, chiazze d'erba, ecc, nonché gli ostacoli artificiali posti sul piano pista o ad insufficiente distanza di sicurezza dai bordi della stessa, come ad esempio, apparecchiature dell'impianto di innevamento programmato, sostegni di impianti di risalita, opere frangivento, edifici, recinzioni, scarpate di valle con la presenza di evidenti insidie tipo massi, ceppaie, mezzi battipista o motoslitte in movimento.

Gran parte dei pericoli possono essere eliminati con l'allestimento a ridosso degli stessi di mirati apprestamenti di sicurezza. Reti di vario tipo – Telo Deviatore – Materassi – Palinature e con adeguata segnaletica

La novità forse più importante introdotta dalla legge 363/03 è la definizione di area sciabile "cioè della zona preparata e mantenuta dalla società di gestione".

Come si sostanzia tale definizione? Con una serie di obblighi da parte del Gestore :

- "Obbligo dei gestori" prevede in capo all'operatore "l'obbligo della manutenzione della pista" che è un obbligo dinamico che non si risolve cioè nell'apprestamento della pista ma che comporta un obbligo/dovere di manutenzione e sorveglianza per tutto l'orario di apertura al pubblico della pista da sci.
- Si prevede inoltre l'obbligo della segnaletica delle situazioni di pericolo e l'obbligo di soccorso e del trasporto degli infortunati dalle piste in luoghi accessibili ai centri di assistenza sanitaria.
- Inoltre i gestori "assicurano" agli utenti la pratica delle attività sportive in sicurezza.
- Si prevede inoltre una Copertura Assicurativa , pertanto i gestori delle maree sciabili diventano civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio della pista. Tale previsione comporterà a carico dei Gestori l'obbligo di assicurarsi ai fini della Responsabilità civile per danni derivanti agli utenti od a terzi per fatti derivanti dalla responsabilità dell'Operatore;

Quali potranno essere le conseguenze più significative derivanti dall'introduzione di tali disposizioni?

Fino all'emanazione della legge nazionale nulla era stato disposto in materia che regolasse le situazioni connesse all'attività sciatoria. In passato l'utilizzo della pista da discesa era visto come un'attività autonoma ed avulsa da ogni riferimento ai **doveri** od alla responsabilità dell'esercente funiviario. Per molti anni la giurisprudenza ha sostenuto il carattere non contrattuale della discesa.

Con la legge quadro la situazione sembra destinata a mutare.

In sostanza utilizzando un linguaggio non tecnico possiamo dire che "quando compro uno skipass non compro solo la risalita ma anche la discesa" e quindi la risalita diventa un mezzo per fruire della discesa.

Si è già detto prima come il maestro di sci sia chiamato a svolgere un ruolo fondamentale nell'educazione degli utenti della neve e della crescita degli sciatori.

La legge n.363 del 2003, oltre ad introdurre l'obbligo dell'utilizzo del casco, ha codificato una serie di regole di condotta applicabili agli sciatori ed agli altri utenti delle aree sciabili.

Il decalogo descrive quale è il corretto comportamento che lo sciatore deve tenere in pista, tali regole di buona condotta e correttezza sono diventate, insieme agli articoli del nostro codice civile sulla responsabilità extracontrattuale, le norme cui i giudici si sono attenuti e si attengono tuttora nel valutare il comportamento degli sciatori.

Questo insieme di regole di condotta ha quindi costituito un criterio per ricavare, di fronte ad un incidente sugli sci, la presenza o meno di una colpa in capo ad uno dei soggetti coinvolti.

Sono stati inseriti e resi più marcati i seguenti concetti e comportamenti a cui lo sciatore deve rispettare:

- Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo incolumità altrui o provocare danno a persone e a cose. Lo sciatore deve inoltre attenersi alle regole di comportamento definite dal regolamento di esecuzione e alle prescrizioni imposte dalla segnaletica”.
- Ogni sciatore deve adeguare la velocità alla propria capacità tecniche.
- Ogni sciatore o snowboarder che si immette o attraversa una pista o un terreno di esercitazione o allenamento, deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per se e per gli altri.
- Obbligo del dispositivo per evitare il distacco dell'attrezzatura: lo sciatore deve utilizzare sci, snowboard o attrezzi simili dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che il distacco dell'attrezzatura possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone.
- Obbligo di riporre l'attrezzatura : lo sciatore deve posizionare fuori dal piano sciabile l'attrezzatura (sci, snowboard, bastoncini o altro) durante la sosta presso rifugi o altri punti di sosta, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altre persone.
- Le norme e le informazioni devono essere esposte in maniera ben visibile nelle aree sciabili.

Infine, all'art 22 della legge nazionale 363 del 2003 si prevede che le regioni (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge) sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.

Pertanto, in attuazione dell'art. 22 sopra citato, la ratio della presente proposta di legge è quella di adeguamento alla normativa nazionale, rispondendo, dunque, all'esigenza di colmare questa lacuna normativa per la Regione Calabria.

Relazione tecnico finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

La presente legge non produce oneri finanziari a valere sul bilancio regionale, dal momento che l'Art. 7, comma 5, della Legge 363/2003 concernente "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*", dispone che al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse destinate a tali interventi.

Per gli interventi di cui agli Artt.23 comma 3 e 24 comma 1, della presente legge è altresì possibile impiegare risorse comunitarie del Por Calabria FSE della nuova programmazione 2014-2020, eventualmente reperibili.

Il seguente quadro di riepilogo, illustra gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui trattasi, i criteri di quantificazione degli oneri e le relative fonti di copertura.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari anno 2016

Articolo	Descrizione oneri finanziari	Tipologia Corrente o Investimento	Carattere Temporale Annuale o Pluriennale	Importo
23, comma 3	Corsi di formazione	C	P	10.000,00 €
24 comma 1	Contributi per la sicurezza delle aree sciabili e adeguamento	I	P	40.000,00 €

Oneri finanziari a regime 2017 – 2018

Articolo	Descrizione oneri finanziari	C/I	A/P	Anno 2017	Anno 2018
23, comma 3	Corsi di formazione	C	P	10.000,00 €	10.000,00 €
24 comma 1	Contributi per la sicurezza delle aree sciabili e adeguamento	I	P	40.000,00 €	40.000,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori.

In ordine ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari, si esplicita quanto segue.

Relativamente all'art. 23, comma 3, che disciplina eventuali corsi di formazione e di aggiornamento per la formazione dei soggetti abilitati all'esercizio di Direttore delle Piste e di Operatore di Primo Soccorso, si è stimato un costo complessivo di Euro 10.000 annue per le attività di formazione e aggiornamento, che consentirà di formare circa 10 operatori.

In relazione all'articolo 24 comma 1, che disciplina eventuali contributi per la sicurezza delle aree sciabili e adeguamento, si sono assunti quali parametri di base i contributi concessi, mediante bandi, in alcune regioni, tenendo conto che anche nella Regione Calabria con delibera 14 dicembre 2009, n. 830, visto il D.M. 28 novembre 2005 - Riparto tra le Regioni e le Province autonome delle risorse destinate dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, relative alla messa in sicurezza delle aree sciabili - sono state assegnate alla Regione Calabria risorse per un totale di € 179.347,57 (di cui € 91.289,53 per l'anno 2006 ed € 88.058,04 per l'anno 2007). Pertanto i contributi concedibili possono essere stimati in Euro 40.000 annuali per il triennio 2016-2018

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Sono indicati la Missione/Programma e il capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente o di parte capitale;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta a Missione/Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

In relazione all'articolo 23, considerata la coerenza dei corsi di formazione con le finalità perseguite dai fondi strutturali, è possibile impiegare risorse comunitarie del Por Calabria FSE della nuova programmazione 2014-2020. Si rappresenta infine che è possibile impiegare eventuali assegnazione statale a copertura di tali interventi per quanto compatibile con la normativa nazionale vigente (legge 383/2000).

Articolo che genera spesa	Programma / Capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Art. 24	Programma U.20.03 – capitolo u0700120101 “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti (tabella b legge finanziaria regionale).”	- 40.000,00 €		
Art. 24	Capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.07.01 -	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €

Segue articolato della proposta di legge.

“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”

**TITOLO UNICO
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1
Finalità**

1. La Regione Calabria, con la presente legge, in attuazione del disposto di cui all'art.22 “Adeguamento alle disposizioni della Legge” della normativa nazionale della Legge 24 dicembre 2003 n.363 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente”, definisce i principi fondamentali in materia di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli sport sulla neve.

**Capo I
Aree sciabili attrezzate**

**Articolo 2
Ambito di applicazione**

1. Ai sensi della Legge 363/2003, sono definite “aree sciabili attrezzate” tutte le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni, lo sci di fondo, la tavola da neve denominata “snowboard”, la slitta e lo slittino e gli altri sport sulla neve in cui vi sia l'uso di particolari mezzi e strumenti, o di uno specifico equipaggiamento.

2. Le aree sciabili attrezzate di cui al precedente comma, sono individuate dalla Giunta Regionale “Dipartimento n. 12 Turismo, Beni Culturali, Sport Spettacolo” in collaborazione con il Collegio Regionale dei Maestri di sci della Regione Calabria, indicando in particolare:

- a) le aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi, quali la slitta e lo slittino, e per le pratiche sportive, devono essere segnalate, separate e classificate;
- b) le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

3. La Giunta Regionale individua, altresì, i criteri da adottare in materia di classificazione ed esercizio delle piste da sci.

Classificazione delle piste da sci

Le piste da sci sono classificate secondo la loro funzione e il loro grado di difficoltà come segue:

- a) **campo primi passi** è un'area sciabile, con pendenze di norma trascurabili, appositamente delimitata ed attrezzata per attività didattica e di gioco per i bimbi;
- b) **campo scuola** ha una pendenza longitudinale non superiore al 20% e non presenta apprezzabili pendenze trasversali. Esso è di lunghezza limitata e termina in modo da consentire il facile arresto degli sciatori principianti. Il campo scuola non è attraversato da altre piste né ha con esse tratti in comune. Qualora, per giustificati motivi, non sia possibile riservare l'area del campo scuola ai soli utenti dello stesso, dovranno essere adottate le misure necessarie affinché l'immissione nel campo scuola da parte di sciatori provenienti da altre piste non crei pericoli alla particolare circolazione sciatoria all'interno del campo scuola;

- c) **piste facili** (segnate in blu): la loro pendenza longitudinale e trasversale non deve superare il 25 %, ad eccezione di brevi tratti;
- d) **piste di media difficoltà** (segnate in rosso): la loro pendenza longitudinale e trasversale non deve superare il 40%, ad eccezione di brevi tratti;
- e) **piste difficili** (segnate in nero): la loro pendenza longitudinale e/o trasversale supera i valori massimi delle piste di media difficoltà;
- f) **pista di trasferimento**: è un tracciato ristretto con pendenza limitata, destinato a collegare tra di loro piste o impianti di risalita.
- g) **snowpark**: è una pista allestita con elementi o attrezzature specifiche atte a favorire le evoluzioni degli utenti. Tali piste devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre e dotate di idonea segnaletica collocata all'inizio della pista stessa;
- h) **Gli itinerari sciistici**: sono percorsi destinati alla discesa con gli sci, normalmente accessibili, segnati, non preparati né controllati, ma protetti, secondo ragionevoli previsioni, solo contro il pericolo di valanghe. Sono segnati in arancione e non sono suddivisi per grado di difficoltà.

4. L'individuazione delle aree di cui al comma 1, equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione delle medesime aree, previo pagamento di indennità ai proprietari dei terreni soggetti a servitù.

5. Ai sensi della Legge 363/2003, ai gestori, o in caso di loro inerzia, al Comune interessato spetta l'obbligo di:

- a) individuare, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, nelle aree con più di due piste di sci alpino servite da almeno un impianto di risalita, i tratti di pista da riservare agli allenamenti di sci e di snowboard agonistico;
- b) riservare, nelle aree, tra loro collegate, destinate alle pratiche di sci, apposite aree destinate alle evoluzioni acrobatiche con sci e snowboardSnowpark. Nelle predette aree riservate è obbligatorio per gli utenti l'uso di tutte le necessarie protezioni quali casco-gomitiera-para schiena e quant'altro necessario per la propria salvaguardia fisica, i fruitori di tale aree dovranno essere muniti di assicurazioni personali solo per le predette aree ed il gestore non sarà responsabile per incidenti accaduti all'interno delle predette aree riservate;

6. I tratti di pista di cui alla lett. a) e le apposite aree di cui alla lett. b) del precedente comma, devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore. Sono, altresì, soggetti all'obbligo di utilizzo del casco anche i partecipanti alle competizioni sportive.

7. L'idoneità tecnica di tali aree è verificata da un responsabile Il Direttore di Pista individuato dal gestore.

8. L'indennità di servitù, vista la valenza di pubblica utilità delle aree sciabili, è ad esclusivo carico dell'Amministrazione comunale o intercomunale sui cui confini sorgono le medesime superfici adibite alla pratica degli sport invernali.

Capo II

Obblighi e responsabilità dei gestori

Articolo 3

Obblighi dei gestori delle aree sciabili attrezzate

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 363/2003, sono gestori delle aree sciabili attrezzate i concessionari delle piste e degli impianti in ragione del rispettivo titolo concessorio.

2. Al fine di assicurare la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, i gestori delle aree sciabili sono obbligati:

a) a provvedere alla messa in sicurezza delle piste;

b) a proteggere gli utenti dagli ostacoli presenti lungo le piste utilizzando protezioni adeguate e segnalazioni delle situazioni di pericolo mediante segnaletica a norma con le vigenti leggi ;

c) ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, individuando ove possibile, in concerto con il Comune, Forze di Polizia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Unità di Pronto Soccorso Soccorso Alpino , tenuto conto della conformazione dei luoghi, apposite aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati;

d) il gestore assicura il servizio di soccorso provvedendo al recupero, primo intervento e trasporto degli infortunati con le modalità individuate dalla Giunta Regionale, di concerto con il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118;

(1) Il servizio di soccorso è composto da persone addestrate in materia di primo soccorso ed in possesso di capacità sciistiche adeguate agli interventi di soccorso nelle aree sciabili attrezzate.

(2) La responsabilità del servizio di soccorso cessa con la consegna della persona infortunata al servizio di trasporto dei feriti ovvero al servizio sanitario o ad un servizio medico anche privato oppure su richiesta della stessa persona infortunata o dei suoi familiari.

(3) Gli addetti al servizio di soccorso devono prestare servizio fino a quando il Direttore delle Piste ha terminato le discese di controllo dopo la chiusura degli impianti di risalita per accertare che sulle piste non siano rimasti utenti in difficoltà;

(4) La squadra di soccorso deve essere dotata di attrezzature tecniche di primo soccorso necessarie ed idonee, quali:

- slitta di soccorso o motoslitta di soccorso per un idoneo trasporto delle persone infortunate;

-ferule per immobilizzazione, collari cervicali; nelle aree sciabili attrezzate di maggiori dimensioni, defibrillatore semiautomatico esterno;

-attrezzature personali del soccorritore, quali:

- divisa riconoscibile, che identifica il servizio di soccorso;

- radiotrasmittente portatile, che consenta il collegamento radio con la Centrale provinciale emergenza e con il servizio di elisoccorso, un dispositivo di protezione dorsale o similare, un apparecchio cerca-persone per travolti da valanga a tutela della propria persona;

- zaino di pronto soccorso contenente il materiale necessario per eventuali casi di emergenza, vale a dire per es.: per la gestione dell'ossigeno, per le vie respiratore, per la circolazione, per traumi, per la cura di ferite, per la diagnostica.

e) alla individuazione dei soggetti cui spetta la direzione delle piste medesime individuato nella figura del Direttore delle Piste, assicurando, altresì, che nelle aree sciabili venga svolto un servizio di vigilanza al fine di prevenire condotte poste in violazione delle norme di comportamento fissate dalla presente legge;

f) a stipulare in via preventiva apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile verso gli utenti e i terzi per i fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione alle aree di cui all'art. 2 con esclusione delle aree destinate allo sci di fondo.

3. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente comma 2, i gestori possono stipulare con soggetti pubblici o privati apposite convenzioni, aventi ad oggetto il servizio di vigilanza nelle piste da sci, nelle medesime convenzioni può essere prevista la sperimentazione di sistemi elettronici di identificazione dello sciatore, di registrazione delle sanzioni irrogate, di videocontrollo delle piste

anche al fine della prevenzione delle violazioni delle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento a quelle previste dall'art. 8.

4. I gestori delle aree sciabili attrezzate, i Comuni, e le Forze di Polizia, al termine della stagione sciistica annuale, devono trasmettere alla Giunta Regionale, l'elenco degli infortuni verificatisi indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti al fine di individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni.

5. La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.363/2003, inoltra al Ministero della Salute e all'Osservatorio della montagna, i dati trasmessi di cui al precedente comma.

Articolo 4

Ulteriori obblighi dei gestori per la sicurezza degli utenti

1. Al fine di garantire un'adeguata informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni, è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili individuate ai sensi del precedente articolo 2, di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, all'apposita segnaletica, alle regole di condotta, e alle relative sanzioni previste dalla vigente normativa per la loro violazione. Presso l'accesso principale all'area sciabile attrezzata sarà presente un pannello informativo che fornisca agli utenti una serie di informazioni circa il bollettino meteo, le condizioni di innevamento delle piste, la condizione del manto nevoso con le caratteristiche delle piste;

2. I gestori provvedono altresì ad esporre quotidianamente i bollettini sui rischi valanghe emessi dal Servizio meteo-mont del Corpo Forestale dello Stato o del Comando truppe alpine nonché quelli predisposti dalle strutture esistenti a livello regionale e locale.

3. I gestori devono predisporre nelle aree sciabili attrezzate apposita segnaletica, e sulla base dei dati di cui all'art. 3, comma 4 e 5, i gestori dovranno, altresì, provvedere ad adeguare la segnaletica alle prescrizioni imposte dalla Regione nelle piste ad elevata frequenza di infortuni.

4. I Comuni e i soggetti di cui all'art. 18 verificano l'adempimento degli obblighi dei gestori relativi alla segnaletica.

Articolo 5

Responsabilità civile dei gestori

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato contratto di assicurazione di cui all'art. 3, comma 2, lett. f) della presente legge.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione dei nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui all'art. 3, comma 2, lett. f) della presente legge. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della Legge 363/2003, sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione.

3. All'atto di vendita del titolo di transito, è fatto obbligo ai gestori di consentire agli utenti l'acquisto di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali da discesa e di assicurarne adeguata pubblicità.

Articolo 6

Manutenzione delle aree sciabili

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 7 comma 1 e 2 della Legge 363/2003, i gestori delle aree individuate ai sensi dell'art. 2 provvedono alla manutenzione ordinaria delle piste compiendo le seguenti attività:

- a) verifica della segnaletica e di ogni altra attrezzatura finalizzata alla sicurezza degli utenti;
- b) verifica e segnalazione delle condizioni delle piste e dello stato del fondo nevoso, nonché rimozione e/o chiusura della pista qualora questa presenti pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo ovvero altri pericoli atipici;
- c) ogni altra operazione necessaria a garantire la sicurezza dell'area sciabile.

2. I gestori delle aree sciabili, ferme restando per gli stessi le responsabilità previste dalla presente legge, sono tenuti a nominare un Direttore delle Piste munito di regolare Titolo rilasciato dalla Regione e/o Maestro di Sci regolarmente iscritto al Collegio Maestri di sci della Calabria, dandone comunicazione alla Giunta Regionale, al Comune e alle Forze di Polizia. Al direttore piste sono demandati i seguenti compiti:

- a) coordinamento delle operazioni di battitura preparazione e manutenzione delle aree sciabili;
- b) coordinamento del servizio di soccorso sulle piste;
- c) segnalazione tempestiva al gestore dell'esistenza di situazioni di potenziale pericolosità sulle piste;
- d) gestione rischio valanghe.
- e) verifica la completezza delle misure di protezione, di sicurezza e della segnaletica;
- f) provvede all'apertura giornaliera delle piste, assicurandosi che i dispositivi di protezione passiva siano efficienti, che le condizioni della pista e la relativa segnaletica siano ottimali e che il materiale tecnico di soccorso sia pronto all'uso. Segnala immediatamente eventuali problemi riscontrati al gestore dell'area sciabile attrezzata, a cui consegna in ogni caso una breve relazione sugli accertamenti effettuati;
- g) provvede alla chiusura giornaliera delle piste nonché alla chiusura totale o parziale delle stesse;
- h) effettua le discese di controllo dopo la chiusura degli impianti di risalita per accertare che sulle piste non siano rimasti utenti in difficoltà;
- i) svolge un servizio di informazione agli utenti delle aree sciabili attrezzate;

3. In caso di mancata ottemperanza, da parte dei gestori delle aree sciabili, dell'obbligo relativo alla nomina del direttore piste e del relativo obbligo di comunicazione dello stesso, previsti al precedente comma e all'art. 3, comma 2, lett. e), è prevista la chiusura degli impianti di risalita e delle aree sciabili mediante apposito provvedimento comunale.

4. I gestori possono individuare alcune piste o tratti di pista da lasciare non battute, previa indicazione mediante opportuna segnaletica.

5. La manutenzione straordinaria è a carico dell'Amministrazione comunale o intercomunale sui cui confini sorgono le medesime superfici adibite alla pratica degli sport invernali.

6. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, e del comma 1 del presente articolo, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle aree sciabili ovvero la concessione della pista, o in via sostitutiva, il Presidente della Giunta Regionale può disporre la revoca dell'autorizzazione delle aree sciabili e degli impianti di risalita a servizio delle stesse.

Capo III
Delle norme di comportamento degli utenti

Articolo 7
Obbligo di utilizzo del casco protettivo

1. In conformità all'art. 8 della Legge 363/2003, è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni, nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al seguente comma 2.
2. L'obbligo di indossare un casco protettivo omologato vale per tutti gli sciatori che utilizzano piste da sci riservate agli allenamenti di sci e snowboard agonistico nonché per gli sciatori che utilizzano aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche;
3. Le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni sono definiti con D.M. 2 marzo 2006 dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante le "Caratteristiche tecniche dei caschi protettivi prescritti per i soggetti di età inferiore ai 14 anni nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard".

Articolo 8
Velocità e padronanza del comportamento

1. Ai sensi dell'art. 9 della Legge 363/2003, gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista ed alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui e non provochi danni.
2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di partecipanti.
3. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento specifico di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità tecnica, al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all'intensità del traffico.

Articolo 9
Precedenza

1. In conformità all'art. 10 della Legge 363/2003, lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.
2. Lo sciatore deve dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio, al soccorso e alla manutenzione delle piste e degli impianti che vi possono accedere nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15;

Articolo 10
Sorpasso

1. In conformità all'art. 11 della Legge 363/2003, lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra e sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Articolo 11 Incrocio

1. In conformità all'art. 12 della Legge 363/2003, negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

Articolo 12 Stazionamento

1. Ai sensi dell'art. 13 della Legge 363/2003, gli sciatori che sostano al fine di evitare pericoli per gli altri utenti, devono posizionarsi sui bordi della pista e devono, durante la sosta, posizionare l'attrezzatura fuori dal piano sciabile in modo da non recare intralcio e pericolo ad altre persone.

2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati in prossimità dei dossi o in luoghi con scarsa visibilità.

3. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

4. E' fatto obbligo a chiunque segnalare con mezzi idonei la presenza di un infortunato.

Articolo 13 Omissione di soccorso

1. Ai sensi dell'art. 14 della Legge 363/2003, fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, è fatto obbligo a chiunque nella pratica dello sci o di ogni altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà prestare assistenza occorrente ovvero comunicare immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente.

Articolo 14 Transito e risalita

1. Ai sensi dell'art. 15 della Legge 363/2003, è vietato percorrere a piedi, salvo i casi di urgente necessità, o con qualsiasi altro mezzo le piste da sci.

2. In osservanza a quanto previsto al successivo articolo 15, comma 3, della presente legge, chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste.

3. In occasioni di gare, è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve sulle piste da sci sono normalmente vietati. Tali comportamenti sono ammessi previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

Articolo 15 Mezzi meccanici

1. In conformità dell'art. 16 della Legge 363/2003, è inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.

3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Articolo 16 Sci da discesa e sci di fondo fuori pista

1. Ai sensi dell'art. 17 della Legge 363/2003, il concessionario, il gestore delle aree sciabili e i gestori degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista.

2. I soggetti che praticano lo sci da discesa e lo sci di fondo fuori pista devono munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso ad eccezione dei casi in cui sia evidente l'assoluta assenza di rischio di valanghe in considerazione dell'itinerario scelto e delle condizioni della neve.

3. I gestori degli impianti di risalita possono segnalare i percorsi fuori pista maggiormente praticati e, in tal caso, provvedono anche alla diffusione delle informazioni relative alle conoscenze di base sulle condizioni di sicurezza e sulle tecniche di soccorso.

Articolo 17 Concorso di colpa

1. In conformità dell'art. 19 della Legge 363/2003, nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

Articolo 18 Dispositivi per evitare l'allontanamento dell'attrezzatura dallo sciatore dopo il distacco

1. Lo sciatore deve utilizzare esclusivamente sci, snowboard o attrezzi simili dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che il distacco dell'attrezzatura possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone;

Articolo 19
Posizionamento dell'attrezzatura

1. Lo sciatore deve posizionare fuori dal piano sciabile l'attrezzatura (sci, snowboard, bastoncini o altro) durante la sosta presso rifugi o altri punti di sosta, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altre persone;

Capo IV
Controllo e sanzioni

Articolo 20
Vigilanza

1. Il controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge e delle disposizioni contenute nella Legge 363/2003 e l'irrogazione delle relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti sono affidati alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza, nonché ai Corpi di Polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 363/2003.

Articolo 21
Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della legislazione vigente, e delle disposizioni contenute nel D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio degli impianti delle aree sciabili sono stabilite, a norma dell'art. 18, comma 2, della Legge 363/2003, con la presente legge sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, e agli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 18 della presente legge, da un minimo di 50,00 euro e un massimo di 350,00 euro.
2. In attuazione dell'art. 18 della Legge 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori sono così determinate:
 - a) violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 5, della presente legge, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata non ottemperi all'obbligo, in occasione di manifestazioni agonistiche, di individuazione di tratti di pista di cui alla lettera a) e apposite aree di cui alla lett. b) ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 250,00;
 - b) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) della presente legge, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata non ottemperi all'obbligo in materia di attivazione del servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati ivi previsto, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 350,00;
 - c) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f) della presente legge, ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi all'obbligo di preventiva stipulazione di apposito contratto di assicurazione ivi previsto, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 1.000,00;
 - d) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi all'obbligo di trasmissione elenco infortuni verificatisi sulle aree sciabili ivi previsto, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 200,00;

- e) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 e 3, della presente legge, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata ometta di esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta e alle relative sanzioni previste dalla legge, in modo da garantirne un'adeguata visibilità, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 5.000,00;
- f) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a) e b) e dell'art. 3, comma 2, lett. b) della presente legge, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata non ottemperi agli obblighi ivi previsti, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 10.000,00;
- g) violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 e dell'art. 2, comma 6, della presente legge, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi all'obbligo in tema di utilizzo del casco protettivo omologato ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 350,00;
- h) violazione delle disposizioni di cui all'art. 8 della presente legge, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi all'obbligo di moderazione della velocità e all'osservanza del comportamento opportuno ivi previsti ed al rispetto della segnaletica, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 350,00;
- i) violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 e all'art. 10 della presente legge, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi agli obblighi relativi alle precedenza e in caso di sorpasso ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 350,00;
- l) violazione delle disposizioni di cui all'art. 11 e all'art. 12 commi 1, 2 e 3 della presente legge, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di attraversamento di incroci e nei casi di stazionamento ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 250,00;
- m) violazione delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 4 della presente legge, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi all'obbligo di segnalazione ivi previsto, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 100,00;
- n) violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 della presente legge, ove chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve non presti soccorso, ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 1.000,00;
- o) violazione delle disposizioni di cui all'art. 14 della presente legge, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi agli obblighi in materia di transito e risalita ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 150,00;
- p) violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 commi 1 e 2 della presente legge, ove il conducente del mezzo meccanico non ottemperi agli obblighi di segnalazione ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 350,00;
- q) violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 comma 3 della presente legge, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi agli obblighi di precedenza e di agevolazione della circolazione dei mezzi meccanici ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 100,00;
- r) violazione delle disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 della presente legge, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata, che pratica lo sci da discesa e lo sci di fondo fuori pista, non ottemperi agli obblighi di dotarsi di sistemi elettronici per il soccorso ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 350,00;
- s) violazione delle disposizioni di cui all'art. 18 della presente legge, ove l'utente non utilizzi sci-snowboard o attrezzi similari non dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare dell'attrezzatura possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 350,00;
- t) violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5 della legge 363/2003 ove chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui all'art. 7 comma 2 della presente legge, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 5.000,00.

3. I proventi delle sanzioni irrogate dai soggetti di cui all'art. 18 della presente legge sono riscossi dal Comune sul cui territorio si trova la pista da sci, per le piste che si estendono sul territorio di più Comuni, è competente, tra essi, il Comune capofila.

Articolo 22 **Soggetti competenti per il controllo**

1. Fermo restando la normativa già in vigore in materia nelle Regioni, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza, nonché i Corpi di Polizia Locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni avvengono, di norma, su segnalazione dei Maestri di sci.

Articolo 23 **Ulteriori prescrizioni per la sicurezza**

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 363/2003, i soggetti competenti al controllo di cui all'art. 18 della presente legge, in caso di particolare gravità delle condotte vietate dalla presente legge o di reiterazione nelle violazioni, provvedono, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, al ritiro del titolo (skipass) giornaliero o alla sospensione del titolo plurigiornaliero fino a tre giorni. Al trasgressore viene rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni il titolo può essere definitivamente ritirato.

2. Ai soggetti cui è ritirato o sospeso il titolo di transito è fatto divieto di acquistare, per il periodo di cui al precedente comma, un nuovo titolo e in caso di violazione di tale divieto sono assoggettati alla sanzione amministrativa di euro 250,00 oltre al ritiro del nuovo titolo.

3. La Regione in collaborazione con il Collegio Regionale dei Maestri di sci della Regione Calabria provvede alla organizzazione di Corsi per la formazione dei soggetti ed al rilascio di appositi attestati. I soggetti abilitati all'esercizio di Direttore delle Piste e di Operatore di Primo Soccorso sono tenuti a frequentare con profitto ogni triennio un Corso di Aggiornamento Professionale promosso dall'Amministrazione Regionale. Nel caso di impossibilità di frequenza ad uno dei Corsi entro il termine del triennio, gli interessati sono tenuti a frequentare il Corso di Aggiornamento immediatamente successivo, pena la revoca dell'Abilitazione.

Capo V **Contributi e disposizioni finali**

Articolo 24 **Contributi per la sicurezza delle aree sciabili e adeguamento**

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 5, della legge n.363/2003, la Regione mediante apposito provvedimento regionale, può concedere contributi alle Amministrazioni comunali o intercomunali sui cui confini sorgono le medesime superfici adibite alla pratica degli sport invernali e ai Gestori sia Pubblici che Privati per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle

aree medesime, e interventi di promozione della sicurezza secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative statale e regionale.

2. In ossequio alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, i Comuni e i soggetti gestori, ciascuno nel rispetto delle proprie competenze previste al Capo II della presente legge, sono tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i propri impianti e le aree sciabili alle disposizioni contenute nella presente legge.

Articolo 25

Snowboard, telemark ed altre pratiche sportive

1. In conformità dell'articolo 19 della legge n.363/2003, le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, telemark ed altre pratiche sportive.

2. Le disposizioni della presente legge, compresa quella di cui all'articolo 16, si applicano, in quanto compatibili, alle altre pratiche sportive, individuate dalle Regioni ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e ai percorsi per lo sci da fondo escursionistico, per le racchette da neve che possono essere individuati anche dai Comuni.

Articolo 26

Norma di richiamo

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applica la normativa quadro nazionale (Legge n.363/2003).

Articolo 27

Interventi straordinari

1. Fermo restando l'applicabilità della normativa nazionale ambientale, i Comuni possono autorizzare, con proprio provvedimento, interventi volti a garantire la sicurezza nelle aree sciabili resi necessari da eventi di causa forza maggiore o caso fortuito.

2. Gli interventi di cui al comma precedente del presente articolo sono esclusivamente relativi a:

a) attività di cui alle lett. b) e c) dell'articolo 3 della presente legge;

b) interventi correttivi della sede sciabile dal punto di vista planimetrico e/o altimetrico, ivi compresi tagli di alberi singoli o gruppi fino ad un massimo di 20 unità;

c) manutenzione delle piste delle aree sciabili quali spietramento, inerbimento, opere d'arte relative alla regimentazione delle acque meteoriche, drenaggi di terreno delle aree suddette e contenimento delle scarpate;

d) revisione generale e speciale degli impianti a fune come da Decreto del Ministero dei Trasporti 02.01.1985, n. 23, nonché altri interventi straordinari di rimodernamento o rinnovo tecnologico di impianti di risalita esistenti.

Articolo 28

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 23, quantificati in euro 10.000,00 per ciascun esercizio 2016 – 2018, si provvede mediante le risorse utilizzate nel Programma Operativo FSE 2014 – 2020 per quanto compatibili con la normativa comunitaria vigente.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 24 presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2016 in euro 40.000,00, si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente al Programma U.20.03 – Altri fondi – capitolo U0700120101 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti (Tabella B Legge finanziaria regionale)» dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018, che viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 2 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa nel Programma U.07.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico con le modalità previste dall'articolo 12 della legge regionale n. 32 del 30 dicembre 2015.
3. Per gli anni successivi, agli oneri quantificati a regime in euro 40.000,00, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento

Articolo 29

Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.